



Comune di Gualdo Tadino

Provincia di Perugia

REGOLAMENTO

SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

NEL COMUNE DI GUALDO TADINO

Approvato con D.G.C. n.501 del 18.10.2000

Modificato con D.G.C. n.241 del 15.09.2026

Indice

- Art.1 Pianificazione e programmazione
- Art.2 Modalità di accesso
- Art.3 Requisiti generali per l'accesso
- Art.4 Bando di concorso
- Art.5 Procedura di partecipazione tramite il Portale unico del reclutamento inPA
- Art.6 Ammissione, regolarizzazione della domanda ed esclusione
- Art.7 Riapertura e proroga dei termini e revoca del bando
- Art.8 Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere
- Art.9 Equilibrio di genere
- Art.10 Progressione tra le aree
- Art.11 Selezioni pubbliche
- Art.12 Avviamento a selezione
- Art.13 Assunzioni obbligatorie
- Art.14 Adempimenti per lo svolgimento delle prove
- Art.15 Preselezione
- Art.16 Modalità di svolgimento delle prove scritte
- Art.17 Modalità di svolgimento della prova orale
- Art.18 Svolgimento delle prove in modalità speciale
- Art.19 Commissione esaminatrice
- Art.20 Adempimenti della Commissione esaminatrice
- Art.21 Valutazione delle prove
- Art.22 Valutazione dei titoli
- Art.23 Assunzione in servizio
- Art.24 Selezioni Uniche
- Art.25 Trattamento dei dati personali
- Art.26 Norma finale e di coordinamento
- Art.27 Entrata in vigore

Art.1

Pianificazione e programmazione

1. Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi del comune di Gualdo Tadino e disciplina le modalità e le procedure funzionali al reclutamento del personale da assumere con contratti di lavoro subordinato, con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, a tempo indeterminato o determinato
2. Il reclutamento del personale, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro utilizzata, avviene nei limiti delle posizioni di lavoro da ricoprire indicate nel piano triennale dei fabbisogni di personale, come risultante dall'apposita sezione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione.

Art.2

Modalità di accesso

1. L'assunzione a tempo indeterminato o determinato avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalità definite nel presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 09.05.1994, n. 487 .
2. Per l'accesso dall'esterno, l'Amministrazione indice il concorso adottando, tra le seguenti, la tipologia selettiva più funzionale alla natura dei profili professionali da ricoprire:
 - **concorso per esami;**
 - **concorso per titoli ed esami;**
 - **corso-concorso.**
3. Il concorso pubblico si svolge con modalità che ne garantiscano l'imparzialità, l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerità di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione.
4. Per l'accesso alle aree per le quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante richiesta numerica di avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. Anche per le assunzioni obbligatorie nelle aree per le quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico di soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68 si procede mediante richiesta numerica di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere, ferma restando la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n.68.

Art.3

Requisiti generali per l'accesso

1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche soltanto i soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a)cittadinanza italiana o possesso dei requisiti previsti dall'articolo 38, commi 1, 2 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
 - b)maggiore età;
 - c)godimento dei diritti civili e politici;
 - d)idoneità fisica allo specifico impiego: l'Amministrazione comunale sottoporrà a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente;
 - e)possesso del titolo di studio richiesto dal bando per accedere al concorso e dei titoli esperienziali eventualmente richiesti in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nel CCNL vigente.

2. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c), è riferito al Paese di cittadinanza.
3. La partecipazione ai concorsi non è soggetta a limiti di età.
4. Requisiti particolari per l'ammissione al concorso per la copertura di specifici profili professionali, sono prescritti nei relativi bandi di concorso. Il Comune di Gualdo Tadino individua, per ciascun profilo professionale, il titolo di studio o l'abilitazione richiesta per accedere al concorso, in coerenza con la disciplina vigente in materia di pubblico impiego e di quanto stabilito nella contrattazione collettiva del relativo comparto, nonché con il sistema di classificazione adottato dall'ente per le assunzioni, comprese quelle obbligatorie delle categorie protette.
5. Non possono essere assunti nelle pubbliche amministrazioni coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, nonché coloro che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
6. Tutti i requisiti di partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e devono sussistere alla data di sottoscrizione del contratto di lavoro.
7. La mancanza anche di un solo dei requisiti prescritti nel bando di concorso non consentirà la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.

Art.4

Bando di concorso

1. Il concorso è indetto di norma con determinazione del Funzionario Responsabile della struttura alla quale sono attribuite le funzioni di gestione del trattamento giuridico ed economico del personale nelle vesti di Responsabile del procedimento. Il bando di concorso costituisce la regolamentazione speciale di ogni singola selezione e ne contiene la disciplina particolare. Il bando è pubblicato nel Portale unico del reclutamento inPA, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e contiene almeno:
 - a. il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Portale unico del reclutamento inPA, e le modalità di presentazione delle domande attraverso il medesimo Portale unico del reclutamento inPA;
 - b. i requisiti generali richiesti per l'assunzione e i requisiti particolari richiesti per il posto da ricoprire;
 - c. il numero e la tipologia e struttura delle prove previste, le competenze oggetto di verifica con l'indicazione dei punteggi attribuibili e il punteggio minimo richiesto per l'ammissione a eventuali successive fasi concorsuali e per il conseguimento dell'idoneità;
 - d. i titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio diversi da quelli di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, rispetto a questi anche prioritari, e comunque strettamente pertinenti ai posti banditi;

- e. l'indicazione dei posti riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei singoli comparti, e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie nel rispetto delle disposizioni previste dall'art.5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487;
 - f. fermo restando la disciplina dell'art 16, della legge 12 marzo 1999, n.68 prevista per i soggetti con disabilità, l'indicazione delle misure adottate per assicurare a tutti i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) nelle prove scritte, la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487;
 - g. il numero dei posti, l'Area di assegnazione, il profilo professionale e il relativo trattamento economico;
 - h. ogni altra indicazione prevista dalla legge o ritenuta opportuna dall'Amministrazione
2. Il bando di concorso deve dare sempre conto delle percentuali di personale in servizio appartenente alle categorie riservatarie di cui all'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487, nonché della rappresentatività di genere nell'amministrazione, riferita all'area dei posti messi a concorso, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487 (equilibrio di genere).
 3. Il bando di concorso è pubblicato nel Portale unico del reclutamento inPA per un tempo non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni decorrenti dal giorno seguente alla pubblicazione medesima. Il bando è altresì pubblicato all'Albo Pretorio on-line del comune e sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente – Concorsi. Il contenuto del bando di concorso ha carattere vincolante per l'Amministrazione, per i concorrenti, per la Commissione e per tutti coloro che intervengono nel procedimento concorsuale.
 4. In caso di malfunzionamento parziale o totale del Portale unico del reclutamento inPA che ne impedisca l'utilizzo per la presentazione della domanda di partecipazione o l'inserimento degli allegati, accertato e certificato dagli amministratori dello stesso, il bando prevede una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. L'Amministrazione, in tali casi, pubblica sul Portale unico del reclutamento inPA e sul sito istituzionale un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.
 5. Il bando di concorso può fissare un contributo di partecipazione ai sensi dell'articolo 19, comma 8 del DPR 09/05/1994, n.487.

Art.5

Procedura di partecipazione tramite il Portale unico del reclutamento inPA

1. Alle procedure di concorso si partecipa esclusivamente previa registrazione nel Portale unico del reclutamento inPA, di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, **di seguito denominato Portale**, disponibile all'indirizzo www.InPA.gov.it sviluppato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne cura la gestione. La registrazione allo stesso è gratuita e può essere realizzata esclusivamente mediante i sistemi di identificazione SPID, CIE e CNS di cui all'articolo 64, commi 2-quater e 2-nonies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 ovvero mediante un'identità digitale basata su credenziali di livello almeno significativo nell'ambito di un regime di identificazione elettronica oggetto di notifica, conclusa con esito positivo, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE), n.910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
2. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum vitae, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, indicando:
 - a. il cognome, il nome, il codice fiscale;
 - b. il luogo e la data di nascita;

- c. di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, ovvero di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, o di essere cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2 del D.P.R. n.487/1994;
 - d. indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale a lui intestato al quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso, unitamente a un recapito telefonico;
 - e. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
 - f. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
 - g. il titolo di studio posseduto o l'abilitazione professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
 - h. la specializzazione posseduta o la professionalità esercitata richieste dal bando;
 - i. le documentate esperienze professionali e gli altri titoli da valutare in base a quanto previsto dal bando e dalla normativa applicabile;
 - j. di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n.313. In caso contrario, devono essere indicate le condanne, i procedimenti a carico e ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale.
3. La registrazione al Portale comporta il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della disciplina del regolamento (UE) n.2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
 4. Non si tiene conto delle iscrizioni che non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per la registrazione al Portale o richiesti dal bando di concorso.
 5. Ferme restando le conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai vincitori della procedura.
 6. Ogni comunicazione ai candidati concernente il concorso, compreso il calendario delle relative prove e del loro esito, è effettuata attraverso il Portale. Le date e i luoghi di svolgimento delle prove sono resi disponibili sul Portale, con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato almeno quindici giorni prima della data stabilita per lo svolgimento delle stesse.
 7. La pubblicazione delle procedure di reclutamento nel sito istituzionale e sul Portale esonera il comune di Gualdo Tadino dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.

Art.6

Ammissione, regolarizzazione della domanda ed esclusione

1. Ai fini dell'ammissione al concorso, viene verificata la regolarità e la completezza della domanda di partecipazione, secondo quanto prescritto dal bando e dal presente Regolamento. L'esclusione dal concorso è disposta nei confronti di:
 - a. coloro che presentino la domanda di ammissione con modalità diverse da quelle previste nel bando;
 - b. coloro che sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e della documentazione allegata, risultino non essere in possesso di tutti i requisiti generali e particolari prescritti per l'ammissione.
2. Il Responsabile del Procedimento, con propria determinazione, decide sull'immediata esclusione dei candidati che versino nelle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1. Dell'esclusione è data comunicazione agli interessati attraverso pubblicazione nel Portale in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.
3. Per il mancato o irregolare versamento della tassa di partecipazione, il Responsabile del procedimento assegnerà ai candidati un termine perentorio di 10 giorni per la relativa regolarizzazione.
4. L'esclusione del candidato dalla procedura di selezione può essere disposta in qualsiasi momento dal Responsabile del procedimento e viene comunicata all'interessato con le modalità di cui al precedente comma 2.

Art.7

Riapertura e proroga dei termini e revoca del bando

1. Per motivate esigenze di interesse pubblico, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso possono essere prorogati o riaperti, con determinazione del Responsabile del procedimento da pubblicizzarsi con le stesse modalità adottate per il bando. Nel caso di proroga o riapertura dei termini restano valide le domande presentate in precedenza.
2. Con motivato provvedimento del Responsabile del procedimento, in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell'iter concorsuale rendendone evidente l'inopportunità, il bando può essere revocato, purché non sia intervenuta la sottoscrizione del contratto di lavoro con il vincitore, senza che ciò comporti la restituzione della tassa di partecipazione.
3. La revoca del bando viene comunicata tramite pubblicazione nel Portale e nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi del sito del comune.

Art.8

Categorie riservatarie, preferenze e parità di genere.

1. Nel pubblico concorso, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva nel seguente ordine:
 - a. riserva di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, o equiparate;
 - b. riserva di posti ai sensi degli articoli 1014 e 678 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66.
3. A parità di titoli e di merito, e in assenza di ulteriori benefici previsti da leggi speciali, l'ordine di preferenza dei titoli è il seguente:
 - a. gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
 - b. i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c. gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni

- sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
- d. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscono di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e. maggior numero di figli a carico;
 - f. gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
 - g. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - h. gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i. avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
 - j. avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114;
 - k. avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98;
 - l. essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26;
 - m. appartenenza al genere meno rappresentato nell'amministrazione che bandisce la procedura in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.P.R. 9 maggio 1994 n.487
 - n. minore età anagrafica.

Art.9

Equilibrio di genere

1. Al fine di garantire l'equilibrio di genere, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi presenti nell'amministrazione, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 8, comma 4, lettera m), in favore del genere meno rappresentato.

Art.10

Progressioni tra le aree

1. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni del personale dipendente fra le aree avvengono ai sensi dell'art.24 del D.lgs.27/10/2009 n.150 prevedendo la riserva in concorsi pubblici e dell'art.52 comma 1 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. I posti e i profili professionali messi a selezione interna vengono definiti nel piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) di cui alla sezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

3. Le progressioni effettuate ai sensi dell'art. 52 comma 1 bis del D.Lgs. 30/03/2001 n.165 sono disciplinate da apposito regolamento comunale.

Art.11

Selezioni Pubbliche

1. Le selezioni pubbliche sono strutturate in modo diversificato in relazione all'area ed al profilo professionale da ricoprire. Si tiene conto, a tal fine, delle declaratorie delle aree stabilite dal CCNL Funzioni Locali e dei profili professionali vigenti nel comune di Gualdo Tadino.
2. I distinti momenti valutativi sono stabiliti nel bando di concorso e possono avere ad oggetto:
 - a) prove teorico-pratiche consistenti nella realizzazione di un prodotto e/o risultato anche con tecniche manuali;
 - b) prove scritte consistenti nella redazione di un elaborato, di un progetto, di uno o più pareri, di studi di fattibilità relativi a programmi o interventi o scelte organizzative, ovvero nella individuazione di iter procedurali o percorsi operativi, nella soluzione di casi, nella simulazione di interventi, con l'accompagnamento di enunciazioni teoriche o l'inquadramento in un contesto teorico;
 - c) quesiti a risposta chiusa su scelta multipla e/o quesiti a risposta sintetica;
 - d) prove e test psico-attitudinali, finalizzati alla verifica e valutazione delle attitudini e motivazioni, delle capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, di risoluzione dei problemi, di orientamento al risultato, di leadership e di intelligenza sociale ed emotiva connesse al posto da ricoprire;
 - e) prova orale, che deve tendere ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale del candidato commisurato ai contenuti tipici del profilo oggetto di selezione. Il colloquio individuale può essere integrato da un colloquio di gruppo per la copertura di quelle posizioni per le quali si ritiene rilevante la verifica delle attitudini e motivazioni nonché la valutazione delle capacità di interrelazione, di coordinamento delle risorse, di risoluzione dei problemi, di orientamento al risultato, di leadership e di intelligenza sociale ed emotiva.
3. Nel programma d'esame il bando di concorso deve inoltre contemplare l'accertamento della capacità ad utilizzare le apparecchiature e le applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della conoscenza della lingua inglese o altre lingue straniere. Tali accertamenti vengono diversamente graduati in relazione alla specificità del profilo da selezionare.
4. Le tipologie selettive che possono essere adottate dal comune di Gualdo Tadino, tenendo conto della natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso, sono le seguenti:
 - a) **concorso per esami;**
 - b) **concorso per titoli ed esami;**
 - c) **corso-concorso.**
5. I concorsi per esami prevedono l'espletamento **di almeno** una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, **e di una prova orale**, comprendente l'accertamento della conoscenza della lingua inglese ovvero di altre lingue straniere e l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini. Il numero delle prove d'esame e le relative modalità di svolgimento e correzione previste nel bando di concorso devono temperare l'ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze richieste per la copertura del posto da ricoprire con l'esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento della procedura orientati ai principi di imparzialità, efficienza ed efficacia dell'azione

amministrativa assicurando l'integrità delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni.

6. I concorsi per titoli ed esami prevedono oltre alle prove descritte al precedente comma 5, la valutazione delle categorie di titoli indicati nel bando di concorso.

7. **Il corso-concorso** è costituito da due fasi:

- un corso di formazione professionale;
- un concorso per esami o per titoli ed esami.

Il numero dei partecipanti al corso di formazione professionale è stabilito nel bando pubblicato nel Portale e nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi del sito del comune e, comunque, non può superare dieci volte il numero dei posti da coprire. A tal fine il bando del corso-concorso dovrà specificare, oltre agli elementi costitutivi del bando:

- a)** i requisiti, le modalità e i criteri selettivi per l'ammissione alla partecipazione al corso;
- b)** la durata del corso;
- c)** la frequenza minima necessaria per ottenere l'ammissione alla selezione.

Il Responsabile del procedimento, con propria determinazione, approva la graduatoria degli aspiranti in possesso dei requisiti prescritti secondo l'ordine scaturito dall'applicazione dei criteri selettivi ed ammette al corso di formazione professionale, propedeutico al concorso, i candidati collocati nella graduatoria fino al numero massimo di partecipanti previsto nel bando. Successivamente allo svolgimento del corso di formazione professionale, dopo aver verificato il rispetto della frequenza minima richiesta, determina l'ammissione dei candidati al concorso.

Della Commissione nominata per l'espletamento della/e prove selettive dovrà far parte almeno un docente del corso. La Commissione, al termine delle operazioni concorsuali, redige la graduatoria finale di merito e la pubblica nel Portale. Successivamente trasmette tutta la documentazione concorsuale al Responsabile del procedimento, il quale verifica la documentazione trasmessa ed i verbali provvedendo, qualora non venga riscontrato alcun elemento di irregolarità, all'approvazione delle operazioni concorsuali e della graduatoria finale di merito.

8. Fino al 31.12.2026, in deroga a quanto previsto al comma 5, i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta.

Art.12

Avviamento a selezione

1. Per le aree per l'accesso alle quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità, si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dal centro per l'impiego che siano in possesso dei requisiti previsti nell'avviso pubblicato nel Portale e nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi del sito del comune.
2. L'accertamento, nei confronti degli avviati, dell'idoneità a svolgere le mansioni proprie del profilo professionale da ricoprire, avviene mediante una prova, priva di valutazione comparativa, dinanzi ad un'apposita Commissione, svolta in luogo aperto al pubblico.
3. La selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati dalla Commissione con riferimento a quelli previsti nelle declaratorie di area del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali e del profilo professionale previsto nell'avviso.
4. La Commissione pubblica nel Portale in un'area ad accesso riservato ai partecipanti gli esiti degli avviamenti a selezione e, al termine, trasmette gli atti della procedura al Responsabile del procedimento affinché provveda, previa verifica della documentazione trasmessa e dei verbali, all'approvazione delle operazioni ed esito della selezione ed alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi dell'esito della stessa nel Portale e nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi del sito del comune.

Art.13

Assunzioni obbligatorie

1. Nei casi di assunzione di soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della legge 12 marzo 1999, n.68 le richieste di avviamento sono rivolte al centro per l'impiego competente che siano in possesso dei requisiti previsti nell'avviso pubblicato nel Portale e nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi del sito del comune. La direzione provinciale del lavoro avvia i soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ed in possesso dei requisiti richiesti nell'avviso alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni.
2. Il comune dovrà espletare la prova entro 45 giorni dalla data di avviamento. La prova non comporta valutazione comparativa ed è preordinata ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
3. La prova cui sottoporre i soggetti ammessi è definita dalla Commissione e consisterà in un colloquio con ciascun aspirante, nell'ambito del quale potrà essere inserita anche una dimostrazione pratica nell'utilizzo di mezzi o strumenti, comunque volto ad accertare le conoscenze e le abilità necessarie per l'espletamento delle mansioni del profilo professionale del posto da ricoprire.
4. La Commissione pubblica nel Portale in un'area ad accesso riservato ai partecipanti gli esiti degli avviamenti a selezione e, al termine, trasmette gli atti della procedura al Responsabile del procedimento affinché provveda, previa verifica della documentazione trasmessa e dei verbali, all'approvazione delle operazioni ed esito della selezione ed alla pubblicazione per 15 giorni consecutivi dell'esito della stessa nel Portale e nella sezione Amministrazione trasparente - Concorsi del sito del comune.

Art.14

Adempimenti per lo svolgimento delle prove

1. Il diario delle prove, stilato dalla Commissione tenendo conto delle festività religiose riconosciute dalla normativa vigente, è reso noto agli interessati tramite la pubblicazione nel Portale almeno 15 (quindici) giorni prima dell'espletamento della prova o delle prove previste in calendario, unitamente all'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento. La comunicazione effettuata tramite il Portale si configura a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale e personale ai candidati.

Art.15

Preselezione

1. Il bando di concorso può prevedere, nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a n.100 unità, che le prove di esame siano precedute da una prova preselettiva, come consentito dall'art. 1, comma 3 del DPR 09-05-1994, 487.
2. La data, l'ora ed il luogo di preselezione viene comunicato ai candidati attraverso il Portale. La comunicazione effettuata tramite il Portale si configura a tutti gli effetti come comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
3. Il candidato con invalidità pari o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva (art.20, c.2-bis, Legge n.104/92). I concorrenti che chiedono l'esonero dalla preselezione dovranno produrre la certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta.
4. Salvo diverse e specifiche previsioni legislative in vigore al momento dell'espletamento della procedura assunzionale, la prova preselettiva consisterà, di norma, nella risoluzione di un numero di quesiti a risposta multipla chiusa, stabilito dalla Commissione, sulle stesse materie oggetto delle prove di esame e di cultura generale.
5. La prova, su richiesta della Commissione al Responsabile del procedimento, potrà essere predisposta anche da azienda specializzata che curerà, anche da remoto e d'intesa con la stessa, la definizione dei quesiti da sottoporre ai candidati, la loro somministrazione, e la correzione.

6. La Commissione stabilisce preliminarmente il punteggio da attribuire alle risposte, nonché la durata di svolgimento della prova.
7. La mancata presentazione del candidato nell'ora e nel luogo indicati per la preselezione sarà considerata come rinuncia a partecipare al concorso.
8. Alla graduatoria per le successive prove d'esame avranno accesso, oltre ai candidati esonerati ai sensi del comma 3, soltanto i candidati che avranno ottenuto il maggiore punteggio e classificati nelle prime 40 posizioni (compresi gli ex equo nella 40^a posizione).
9. La graduatoria, formata sulla base della prova preselettiva, sarà valida esclusivamente al fine di consentire al Responsabile del procedimento di effettuare le verifiche per la successiva ammissione alle prove di esame dei candidati esonerati e di quelli classificati nelle prime 40 posizioni. La Commissione, a tal fine e per la pubblicazione nel Portale cura la trasmissione delle risultanze della prova preselettiva al Responsabile del procedimento.
10. Qualora all'esito del controllo sul possesso dei requisiti di ammissione previsti nel bando, risultassero candidati da escludere tra quelli classificati nelle prime 40 posizioni, si procederà con lo scorrimento dell'elenco sino a raggiungere il numero di ammessi alle prove di esame pari a quello previsto al precedente comma 8.
11. Il Responsabile del procedimento effettua la verifica del possesso dei requisiti di ammissione al concorso pubblica nel Portale in un'area ad accesso riservato ai partecipanti l'elenco dei candidati ammessi e non ammessi alle successive prove di esame.
12. Il punteggio ottenuto nella preselezione non concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria finale di merito.

Art.16

Modalità di svolgimento delle prove scritte

1. Il bando di concorso può prevedere che gli elaborati delle prove scritte siano redatti in via esclusiva mediante modalità digitale attraverso la strumentazione appositamente fornita per lo svolgimento. Lo svolgimento delle prove scritte in modalità analogica è rimesso alla discrezionalità del comune a condizione che tale modalità risulti vantaggiosa per l'ente e per i candidati e che siano garantiti i principi di trasparenza, equità ed imparzialità. In caso di svolgimento della prova in modalità digitale la strumentazione e/o la sede della prova, su richiesta della Commissione, potranno essere fornite da azienda specializzata che opererà d'intesa con la stessa. Gli adempimenti connessi alla individuazione di tale azienda, nel rispetto delle norme vigenti in materia, sono a cura del Responsabile del procedimento. In ogni caso di malfunzionamento della strumentazione informatica, che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova ad uno o più candidati, la Commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.
2. Tutti i dispositivi forniti per lo svolgimento delle prove devono essere disabilitati alla connessione internet.
3. La Commissione, prima dell'inizio della prova, prepara tre tracce per ciascuna delle prove previste nel bando. Almeno due candidati saranno chiamati a sorteggiare quella che formerà l'oggetto della prova. Le tracce sono segrete fino al momento della dettatura o della distribuzione ai candidati e ne è vietata la divulgazione.
4. All'ora stabilita per l'inizio della prova, sulla scorta dell'elenco dei candidati ammessi, si procede all'appello nominale per l'accertamento della loro identità personale.
5. Il bando stabilisce i testi di legge non commentati ed i dizionari che i candidati possono consultare. I candidati potranno utilizzare solo i testi ed i dizionari previsti, non potranno usare telefoni cellulari, i-pod, palmari, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.
6. La Commissione e il personale incaricato della sorveglianza curano l'ordinato svolgimento della prova d'esame.

7. La Commissione cura l'osservanza delle disposizioni del presente articolo ed ha la facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due commissari devono trovarsi sempre nella sala degli esami.
8. La Commissione, in particolare, ha la facoltà di escludere dalla prova i concorrenti che non osservino le disposizioni loro impartite o contenute nel foglio di avvertenze generali eventualmente distribuito. Devono essere comunque esclusi dalla prova i concorrenti sorpresi a copiare, a consultare testi non consentiti o a turbare lo svolgimento della prova stessa. Di ciò si dà atto nel verbale della seduta, mentre l'esclusione viene successivamente formalizzata, mediante comunicazione motivata al concorrente. L'esclusione può essere disposta anche in sede di valutazione dell'elaborato quando sia palese che esso è stato in tutto o in parte copiato.
9. La prova, il cui esito sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione nel Portale, si considera superata con il punteggio minimo indicato nel bando.

Art.17

Modalità di svolgimento della prova orale

1. La prova orale si svolge, di norma, in presenza in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. In caso di documentata impossibilità allo svolgimento della prova in presenza, la stessa può tenersi in collegamento audio-visivo, purché sia garantita, mediante l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino l'identificazione dei partecipanti nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, la pubblicità, la regolarità e integrità della prova, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità.
2. In ogni caso di accertato malf funzionamento della piattaforma digitale, che impedisca la partecipazione ad uno o più candidati alle prove svolte in collegamento audio-visivo la cui causa tecnica non sia imputabile al candidato, si procede, su istanza dell'interessato, ad organizzare apposita prova di recupero.
3. La prova si svolge secondo il calendario fissato dalla Commissione, garantendone la pubblicità.
4. La Commissione, prima dell'inizio della prova, determina i gruppi di quesiti da sottoporre ai candidati in base alle materie di esame. Ogni gruppo di quesiti è formato da almeno due unità in più rispetto al numero di candidati convocati per sostenere la prova.
5. Ogni candidato estrae a sorte un quesito da ogni gruppo di quesiti predisposti dalla Commissione, lo legge ad alta voce e formula la risposta.
6. All'interno della prova saranno effettuate le verifiche per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese o altre lingue straniere con le modalità ed i criteri stabiliti dalla Commissione nella prima seduta.
7. La valutazione della prova viene effettuata, a porte chiuse, al termine di ogni singola prova del candidato con i criteri stabiliti dalla Commissione nella prima seduta.
8. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova, la Commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati e ne cura l'affissione nel luogo fisico in cui si è svolta la prova e la pubblicazione nel Portale in un'area ad accesso riservato ai partecipanti.

Art.18

Svolgimento delle prove in modalità speciale

1. L'Amministrazione prevede, per i candidati con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, o con disturbi specifici di apprendimento accertati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n.170, che lo svolgimento delle prove concorsuali avvenga attraverso l'adozione di misure compensative, stabilite dalla Commissione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113.
2. L'Amministrazione assicura la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto dal bando a causa dello stato di

gravidanza o allattamento, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone e, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. In nessun caso il ricorrere di tali condizioni può compromettere la partecipazione al concorso. A tal fine i bandi di concorso prevedono specifiche misure di carattere organizzativo e modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse. Per l'ammissione ad eventuali prove fisiche le amministrazioni possono richiedere la produzione di certificazione sanitaria attestante l'idoneità del candidato al loro svolgimento.

3. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all'accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell'impiego.

Art.19

Commissione esaminatrice (nel testo del regolamento "Commissione")

1. Nelle selezioni pubbliche per esami, per titoli, per titoli ed esami e nel corso-concorso lo svolgimento della fase concorsuale è affidato ad una Commissione, unica per le prove di concorso e l'eventuale preselezione, nominata con le modalità e in base ai criteri stabiliti nel presente articolo. Anche per la nomina delle Commissioni per l'accertamento dell'idoneità negli avviamenti a selezione si tiene conto dei criteri previsti nel presente articolo.
2. La Commissione è composta esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti preferibilmente tra i dipendenti del comune inquadrati in area o qualifiche almeno pari a quella messa a selezione, docenti e soggetti non legati da rapporto d'impiego con il comune di Gualdo Tadino, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. A tal fine, i nominati, rendono specifica dichiarazione scritta nella seduta di insediamento. Il presidente e i membri della Commissione possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza da non oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per il posto da ricoprire.
3. Non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. A tal fine, prima di iniziare l'attività, i componenti la Commissione rendono specifica dichiarazione scritta.
4. I componenti la Commissione, il segretario verbalizzante, i membri aggiunti non devono trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile né fra loro, né con alcuno dei candidati ammessi alla selezione. A tal fine, prima di iniziare l'attività, essi rendono specifica dichiarazione scritta.
5. Ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, salva motivata impossibilità, almeno un terzo dei posti di componente la Commissione è riservata alle donne.
6. La Commissione è nominata dal Responsabile del procedimento, di norma l'incaricato di E.Q. Responsabile della struttura competente in materia di personale ovvero da un suo sostituto, ed è presieduta da un incaricato di E.Q. del Comune, di norma Responsabile della struttura a cui si riferisce il posto da ricoprire o dal Segretario Comunale. In caso di espletamento di concorsi mediante convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Commissione è presieduta da una Elevata Qualificazione di uno degli enti convenzionati, scelto d'intesa tra gli Enti stessi.

7. La Commissione è composta da un minimo di tre membri (n.1 presidente e n.2 esperti) ed è in ogni caso costituita da un numero dispari di componenti e comprende:
- a. Presidente;
 - b. due esperti;
 - c. professionisti esperti specializzati nella valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, se appositamente previsto nel bando di concorso;
 - d. specialisti in psicologia e risorse umane in ordine alla valutazione delle capacità, attitudini, motivazioni individuali e dello stile comportamentale, se appositamente previsto nel bando di concorso;
 - e. da n.2 membri aggiunti costituiti da un esperto nella conoscenza della lingua straniera prevista nel bando e da un esperto informatico, se richiesti dal Presidente della Commissione. Le prove per l'accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica avvengono all'interno della prova orale; i membri aggiunti si insedieranno solo in occasione della prova orale.

Partecipa ai lavori della Commissione un segretario verbalizzante, scelto tra i dipendenti del comune, individuato con il medesimo provvedimento di nomina della Commissione. In assenza del segretario i relativi compiti vengono svolti da uno dei componenti la Commissione.

8. Le funzioni di componente della Commissione e di segretario, ove svolte da personale dipendente e incaricato di E.Q. del comune di Gualdo Tadino o di enti convenzionati, rientrano tra i compiti d'ufficio del predetto personale e non danno luogo a compensi aggiuntivi, salvo solo il compenso per lavoro straordinario. Analogamente, le attività svolte dalle altre figure di supporto che partecipano ai lavori della commissione rientrano nei compiti d'ufficio del predetto personale.
9. Ai componenti esterni spetta un compenso che il Responsabile della struttura competente in materia di organizzazione e gestione del personale stabilisce in base alla professionalità e all'impegno richiesto e che risulta già comprensivo delle spese di viaggio, vitto e alloggio.
10. Per le prove dirette all'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche e della lingua inglese ovvero altre lingue straniere la Commissione, a richiesta del Presidente, può essere integrata con membri aggiunti. Salvo diversa disposizione del bando, la valutazione delle prove di cui al presente comma si risolve in un giudizio di idoneità o di non idoneità del candidato, che non concorre ad integrare il punteggio finale delle prove. A tal fine i membri aggiunti propongono la valutazione del candidato alla Commissione, che rimane l'unica responsabile della valutazione stessa.
11. Ove il bando preveda l'accertamento delle capacità di cui alle lettere c) e d) del comma 7 la Commissione comprende anche esperti su tali materie.
12. Per specifiche esigenze organizzative la Commissione si avvale di personale di vigilanza e di altro personale che assolva tutti i compiti inerenti allo svolgimento delle prove d'esame.
13. I componenti la Commissione non possono svolgere, pena la decadenza e salva l'eventuale responsabilità disciplinare, attività di docenza a qualsiasi titolo, nei confronti dei candidati. Possono, tuttavia, essere appositamente incaricati dall'Amministrazione Comunale di tenere lezioni sulle materie previste dal bando di concorso nell'ambito della procedura di corso-concorso.
14. Tutti i componenti la Commissione, il segretario e il personale di supporto sono tenuti a mantenere il segreto sulle operazioni svolte in seno alla stessa e sulle determinazioni raggiunte, fatta eccezione per gli atti per i quali il presente Regolamento prevede apposite comunicazioni agli interessati e salvo in ogni caso l'accesso ai documenti secondo i criteri e le modalità dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
15. La Commissione opera sempre con l'intervento di tutti i suoi componenti ed a votazione palese.
16. La Commissione delibera a maggioranza dei componenti salvo che per l'assegnazione dei punteggi relativi alle prove d'esame.
17. Ogni commissario dispone di tutto il punteggio previsto; conseguentemente il punteggio da assegnare ad ogni prova è determinato dalla media dei voti attribuiti da ciascun commissario.

18. La graduatoria formulata dalla Commissione, unitamente ai verbali sottoscritti dai componenti la Commissione e dal segretario, siglati in ogni singolo foglio, vengono trasmessi senza ritardo per l'approvazione al Responsabile del procedimento.
19. I commissari non possono rifiutarsi di controfirmare i verbali, salvo il caso in cui il rifiuto sia puntualmente motivato dalla denuncia di irregolarità o falsità dei fatti descritti.
20. Ogni volta che, per qualsiasi motivo, un componente della Commissione cessa dall'incarico il Responsabile del procedimento provvederà alla sua sostituzione tenendo conto dei principi e criteri previsti nel presente articolo. I sostituti prendono visione dei verbali delle sedute già tenutesi dandone atto con espressa dichiarazione a verbale.
21. Nel caso di morte o grave documentato impedimento di uno dei componenti la Commissione che non consenta la firma dell'ultimo verbale, si procede ugualmente con apposizione della firma da parte di tutti gli altri componenti della Commissione e del segretario, previa espressa indicazione nel verbale medesimo dei motivi che non hanno consentito la sottoscrizione al commissario deceduto o impedito.

Art.20

Adempimenti della Commissione esaminatrice

1. Le procedure concorsuali si concludono di norma entro 180 giorni dalla data di conclusione delle prove scritte. L'inosservanza di tale termine è giustificata collegialmente dalla Commissione con motivata relazione. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale il dato relativo alla durata effettiva di ciascun concorso svolto.
2. Prima dell'inizio delle prove concorsuali la Commissione, considerato il numero dei concorrenti, stabilisce, nel rispetto del termine di durata, la programmazione delle fasi del procedimento e il cronoprogramma e le comunica al Responsabile del procedimento.
3. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, verificano le situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi dell'articolo 51 del Codice di procedura civile.
4. La Commissione svolge le seguenti attività:
 - a. fissa, nel corso della prima seduta, i criteri generali di valutazione delle prove d'esame e dei titoli;
 - b. stabilisce il crono programma ed il calendario per lo svolgimento delle fasi concorsuali;
 - c. definisce le prove d'esame e ne cura lo svolgimento;
 - d. prima dell'inizio di ciascuna prova d'esame, determina le tracce ed i quesiti da proporre tenendo conto delle materie di esame previste nel bando di concorso. Sia le tracce che i quesiti sono proposti ai candidati previa estrazione a sorte.
 - e. provvede al giudizio delle prove stesse con l'attribuzione di un voto collegiale risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ogni singolo componente;
 - f. al termine dello svolgimento delle prove d'esame elabora una graduatoria di merito sulla base dei soli risultati delle predette prove;
 - g. esamina e valuta i titoli e i curricula presentati dai candidati. La valutazione dei titoli deve concludersi entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali;
 - h. applica i punteggi ottenuti nei titoli alla graduatoria elaborata risultante dai risultati delle prove d'esame e, successivamente, applica le precedenza e le preferenze;
 - i. nei quindici giorni successivi alla conclusione della valutazione dei titoli elabora la graduatoria di merito finale del concorso applicando le eventuali riserve previste dal bando;
 - j. dispone la pubblicazione preliminare, in un'area ad accesso riservato ai partecipanti nel Portale, della graduatoria di merito risultante dall'applicazione dei titoli e quella finale del concorso e, nel caso di riserve previste nel bando, della graduatoria finale di merito risultante dall'applicazione delle stesse.
5. In ogni fase della procedura la commissione adotta le necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza delle tracce e dei testi delle prove scritte, affidandole al presidente che ne garantisce l'integrità e la riservatezza, anche attraverso strumenti a tutela della sicurezza informatica.

6. Il verbale di ciascuna seduta viene sottoscritto da tutti i componenti della Commissione e dal segretario;
7. Nel caso di impedimento momentaneo del Segretario, le sue funzioni sono attribuite dal Presidente ad altro componente della Commissione. Ove l'impedimento non consenta al Segretario di riprendere le sue funzioni, a richiesta del Presidente della Commissione, può darsi luogo alla sua sostituzione mediante apposita nomina effettuata dal Responsabile del procedimento tenendo conto dei principi e criteri previsti nell'articolo 19.-

Art.21

Valutazione delle prove

1. La Commissione dispone di 30 punti per ogni singola prova sia essa scritta, teorico-pratica, a quesiti, test psico attitudinali od orale. Per l'ammissione alla prova orale è necessario conseguire la valutazione di almeno 21 punti su 30 su ogni singola prova sia essa scritta, teorico-pratica, a quesiti o test psico attitudinali. Per essere inserito nella graduatoria finale dei vincitori/idonei è necessario che il candidato ottenga, anche nella prova orale, la valutazione di almeno 21 punti su 30.
2. Nei concorsi per esami la votazione complessiva è determinata dal voto complessivo riportato nelle prove di esame.
3. Nei concorsi per titoli ed esami la votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.

Art.22

Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli viene effettuata dalla Commissione successivamente all'espletamento delle prove orali, tenendo conto di quanto previsto nel bando di concorso e sulla base dei criteri fissati nella seduta di insediamento.
2. Per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente e, comunque, non superiore a 30 punti. Il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Il punteggio a disposizione della Commissione per la valutazione dei titoli viene ripartito, nell'ambito dei seguenti gruppi, anche riproporzionandolo, così da assicurare il rispetto del punteggio massimo totale previsto nel bando, come segue:

GRUPPO I - Titoli di studio massimo 10 punti;

DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA INFERIORE O SUPERIORE UTILIZZATO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO:

VALUTAZIONE OTTENUTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
sufficiente Da 6,00 a 6,99/10 Da 36 a 41/60 Da 60 a 69/100	4,00
Buono Da 7,00 a 7,99/10 Da 42 a 47/60 Da 70 a 79/100	6,00
Distinto Da 8,00 a 8,99/10 Da 48 a 53/60 Da 80 a 89/100	8,00

Ottimo Da 09,00 a 10,00 Da 54 a 60/60 Da 90 a 100/100	10,00
--	-------

DIPLOMA DI LAUREA O ALTRO DIPLOMA DI GRADO UNIVERSITARIO UTILIZZATO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO:

VALUTAZIONE OTTENUTA	PUNTEGGIO ATTRIBUITO
Da 60 a 75/100 Da 66 a 82/110	4,00
Da 76 a 86/100 Da 83 a 94/110	6,00
Da 87 a 93/100 Da 95 a 104/110	8,00
Da 94 a 100 e lode Da 105 a 110 e lode	10,00

GRUPPO II - Titoli di servizio massimo 10 punti;

- È valutabile il servizio prestato a tempo determinato o indeterminato alle dipendenze degli Enti di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 come segue:
 - nell'area o categoria equivalente o superiore a quella cui si riferisce il posto da ricoprire: punti 0,12 per mese;
 - nell'area o categoria immediatamente inferiore a quella cui si riferisce il posto da ricoprire: punti 0,06 per mese.
- Il servizio prestato in somministrazione a tempo determinato disciplinato dagli articoli 30 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 presso gli Enti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/2001 è valutato con le modalità di cui alla precedente lettera a);
- È valutabile il Servizio Civile Nazionale/Universale concluso entro il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in misura di punti 0,06 per mese; Si considera come mese un intero periodo continuativo o cumulabile di 30 giorni o frazioni superiori a 15 giorni. Alla frazione di mese inferiore a 15 giorni non è assegnato alcun punteggio. Nella valutazione relativa al servizio prestato, le assenze per maternità, per allattamento e per paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato e non possono in alcun modo comportare la decurtazione dei relativi punteggi. Il servizio part-time è valutato in misura proporzionale. Non sono valutati gli anni di servizio richiesti come requisito essenziale per la partecipazione al concorso. Non sono valutabili i periodi trascorsi a scopo di tirocinio, addestramento o volontariato.

GRUPPO III - Curriculum professionale massimo 10 punti;

- L'attribuzione del punteggio riservato al Gruppo III - Curriculum professionale viene effettuata dalla Commissione secondo i criteri generali previsti dal presente articolo. Non possono essere valutati all'interno del curriculum i titoli richiesti per l'accesso e quelli valutati nei titoli di servizio e nei titoli di studio.
- La Commissione stabilisce preventivamente, in linea generale, i titoli cui essa intende dare valutazione in questo gruppo, compresi tutti gli elementi e le attività che essa ritiene apprezzabili al fine di determinare il livello di formazione culturale, di specializzazione o

qualificazione del concorrente, in rapporto alla professionalità richiesta per il posto al quale la selezione si riferisce.

- c) Sono comunque valutati, ove attinenti al posto messo a concorso e secondo i criteri prestabiliti dalla stessa Commissione:
- la frequenza nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso a corsi di perfezionamento o aggiornamento su discipline ed attività professionali attinenti alle funzioni del posto cui si riferisce il concorso purché conclusi con il superamento di una verifica finale;
 - l'idoneità ottenuta nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso in concorsi relativi a posti di profilo professionale equivalente o superiore a quello cui la selezione si riferisce;
 - incarichi svolti nel triennio precedente la data di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso presso Enti di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. n.165/2001 che evidenzino attitudine e capacità professionale rispetto al posto da ricoprire con il concorso;
 - possesso di titolo di studio ulteriore e attinente al posto da ricoprire.

Art.23

Assunzione in servizio

1. Nei confronti dei vincitori sarà accertato il possesso dei requisiti richiesti per l'assunzione.
2. In assenza di anche uno dei requisiti richiesti nel bando non si procederà alla stipula del contratto di lavoro e si attiverà il procedimento per lo scorrimento della graduatoria.
3. In fase preassuntiva il vincitore sarà sottoposto a visita medica preventiva dal medico competente del comune ai fini del rilascio del certificato attestante l'idoneità alle mansioni proprie del profilo cui si riferisce il posto da ricoprire.
4. La mancata presa di servizio senza giustificato motivo nei termini stabiliti dal contratto individuale di lavoro costituisce rinuncia all'assunzione.

Art.24

Selezioni uniche

1. Al fine di garantire principi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa, il Comune può svolgere le procedure concorsuali e selettive per l'accesso all'impiego in forma aggregata, associata o delegata, mediante la stipula di apposite convenzioni o accordi con altri Enti Locali o Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n.241.
2. Il Comune, previa deliberazione dell'organo competente e sottoscrizione di apposita convenzione, può aderire alla gestione di selezioni uniche svolte in forma aggregata per la formazione di elenchi di idonei all'assunzione, ai sensi dell'art.3-bis del D.L. 9 giugno 2021 n.80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n.113.
3. In caso di adesione a forme aggregate o ad accordi/convenzioni per l'istituzione e la gestione di una centrale unica di selezione o per l'utilizzo degli elenchi di idonei il Comune di Gualdo Tadino riconosce e recepisce la disciplina procedurale stabilita dal Regolamento dell'Ente Capofila/Aggregatore per quanto concerne lo svolgimento della selezione unica iniziale, la formazione, l'aggiornamento e la gestione del relativo elenco di idonei. Inoltre, in seguito all'adesione alle forme aggregate/accordi/convenzioni di cui sopra, le modalità di svolgimento degli interpellati, le eventuali fasi selettive o la formazione della graduatoria finale ai fini della copertura dei posti da occupare presso il Comune di Gualdo Tadino, sono disciplinate dalla convenzione sottoscritta e dal regolamento recepito dall'Ente Capofila in quanto compatibile e richiamato dagli atti di interpellato.
4. Qualora le selezioni aggregate comportino la devoluzione della gestione delle prove o di intere fasi concorsuali a commissioni uniche nominate dall'Ente Capofila o a soggetti terzi autorizzati, si applicano le disposizioni vigenti per l'Ente Capofila, garantendo comunque il rispetto dei

principi generali previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n.487 e s.m.i e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Regolamento dell'Ente Capofila o agli atti convenzionali, si applicano in via residuale e integrativa le norme del presente Regolamento Comunale in quanto compatibili.

Art.25

Trattamento dei dati personali

1. I procedimenti disciplinati dal presente Regolamento si conformano alle disposizioni di cui al G.D.P.R. 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, in materia di tutela dei soggetti interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali.

Art.26

Norma finale e di coordinamento

1. Per quanto non disciplinato nel presente Regolamento si richiamano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro nel pubblico impiego.
2. Rimangono applicabili i separati atti regolamentari approvati dalla Giunta Comunale n. 114 del 01.06.2021 integrativa del Regolamento per assunzioni ed incarichi nel comune, che ha previsto una specifica procedura semplificata per assunzioni a termine della figura professionale di Farmacista presso la Farmacia Comunale e il Regolamento comunale delle progressioni verticali adottato con atto della Giunta Comunale n.9 del 23.01.2024.
3. L'entrata in vigore di norme di fonte superiore disciplinanti gli istituti previsti nel presente Regolamento, determina l'applicabilità delle stesse a prescindere dall'esplicito recepimento.

Articolo 27 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione di approvazione ed è pubblicato all'Albo Pretorio Online e sul sito internet dell'Ente.